

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza presentata da:

Fondazione Internazionale RECEPTIO

con sede a Lugano e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE CANTONALI SULL'UTILE E SUL CAPITALE a norma dell'art. 65 lett. f) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e dell'IMPOSTA FEDERALE DIRETTA SULL'UTILE a norma dell'art. 56 lett. g) della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

“collaborare con le realtà accademiche svizzere, specie nella Svizzera Italiana (come la Facoltà di Teologia, il Franklin University Switzerland, l'Università della Svizzera italiana) e con le Università afferenti al circuito H2CU, all'ideazione di percorsi di formazione e ricerca in ambito filologico a livello Bachelor e Master, corsi di Dottorato e Post-Dottorato, seminari, workshop, convegni, Summer school; mettere a disposizione dei frequentatori del Centro la ricca biblioteca della Prof. Giulia Lanciani ereditata dalla Fondatrice; favorire altresì un'idonea crescita personale, culturale e comportamentale dei giovani, al fine di stimolare l'attitudine alla riflessione intellettuale, ad una vita ordinata ed armoniosa, volta a rivolgere un impegno costante e sistematico a favore del sapere; potenziare e/o creare strutture in genere volte a consentire attività formative, culturali, ricreative ed artistiche, nonché finanziare progetti, enti, istituzioni e strutture ed iniziative volte alla promozione della Filologia e dei metodi filologici e di ogni forma di cultura e creatività nei giovani, ed alla creazione e promozione di attività nel tempo libero di carattere culturale e ricreativo”;

considerato che:

1. a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'art. 56 lett. g) LIFD, sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile (e per l'imposta cantonale anche il capitale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato/i a tali fini;
2. nel caso concreto, l'ente si prefigge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità, in quanto vuole collaborare con le realtà accademiche svizzere, specie nella Svizzera Italiana e con le Università afferenti al circuito H2CU, all'ideazione di percorsi di formazione e ricerca in ambito filologico;

ritenute pertanto adempite le premesse motivanti l'esonero fiscale,

risolve:

1. L'istanza è accolta. Di conseguenza, alla Fondazione Internazionale RECEPTIO, con sede a Lugano, è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'imposta federale diretta sull'utile a norme dell'art. 56 lett. g) LIFD, **fino all'anno 2025 compreso**. Alla scadenza di questo termine, l'ente è tenuto a presentare una nuova richiesta di esenzione corredata da un rapporto sull'attività svolta. Qualora la suddetta richiesta non fosse presentata entro l'anno successivo alla sua scadenza, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche procederà con l'imposizione ordinaria.
2. La persona giuridica dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro ed è tenuta ad elargire l'utile netto a favore dell'attività di pubblica utilità. Sono permessi degli accantonamenti per eventi o progetti speciali, da sciogliere entro un lasso di tempo ragionevole (massimo tre anni) dal momento della costituzione.
3. L'ente è tenuto a rendere pubblica la possibilità di partecipare alle borse di studio. La scelta dei beneficiari sarà operata tenendo conto del loro profitto negli studi, nonché della loro situazione economica.

4. I membri del Consiglio di Fondazione non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive.
Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati con la Divisione delle contribuzioni.
5. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare ogni anno la dichiarazione d'imposta con tutti gli allegati allo scopo di permettere la verifica delle condizioni d'esenzione. In caso contrario, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche si riserva la facoltà di procedere con la tassazione d'ufficio.
6. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
7. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
8. In caso di scioglimento, l'ente sarà tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che esplica un'attività di pubblica utilità ed al beneficio dell'esenzione fiscale.
9. Nel caso in cui non venissero ossequiate le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
10. In virtù dell'art. 96 cpv. 1 LT e dell'art. 292 lett. a) LT, l'esenzione fiscale si estende pure all'imposta immobiliare cantonale e all'imposta immobiliare comunale.
11. Per la presente decisione sarà corrisposta una tassa d'incasso di CHF **50.-- (cinquanta)**, ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi **entro 30 giorni** dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.
12. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.

13. Comunicazione come di pratica e alla Fondazione Internazionale RECEPTIO,
c/o Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Via Lucchini 1, CP
5271, 6901 Lugano.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI

Ufficio giuridico

Avv. Rocco Filippini



Avv. Alain Bianchi

